



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO

Prima Sezione Civile

DECRETO

di apertura della liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

art. 14 quinquies l. n. 3/2012

Il Giudice dott. Massimiliano Segarizzi,
visti gli atti del procedimento sub n. r.g. **9/2019** Liquidazione dei beni del debitore,
vista l'istanza proposta in data 30.08.2019 da Porrati Massimo e l'annessa proposta di
piano di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L. 3/2012,
sentito il procuratore del ricorrente all'udienza del 09.01.2020;
viste le note di deposito di data 20.12.2019 e 29.01.2020,
letta la relazione particolareggiata del professionista anche sulla documentazione
integrativa dimessa

preMESSO

che in data 05.12.2019 il Signor **PORRATI MASSIMO**, nato il 09.06.1966 ad
Alessandria, ha presentato istanza di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14
ter legge n. 3/2012, con l'allegata documentazione ivi richiamata e la relazione
particolareggiata ex art. 14 ter comma 3, in cui il professionista nominato gestore della
crisi dall'OCC presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, Avv.
Roberto Fable, dopo avere ricostruito la vicenda soggettiva ed avere esaminato la
documentazione prodotta dal ricorrente, verificata la sussistenza dei presupposti di
legge ai sensi dell'art. 14 ter, ha espresso parere favorevole all'apertura della
procedura di liquidazione del patrimonio del sig. PORRATI Massimo;
che in data 23.12.2019 ed in data 30.01.2020 il ricorrente ha provveduto ad integrare la
documentazione come richiesto dal Tribunale;

ritenuto

che sussiste la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter co. 2 e 9 co, 1 L. n. 3/12;



che il signor PORRATI Massimo non è stato in grado di far fronte con il proprio patrimonio agli impegni assunti e versa conseguentemente in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), L. n 3/12;

che secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di merito, il sovraindebitato può accedere alla procedura di liquidazione anche qualora il patrimonio da liquidare non ricomprenda beni mobili ed immobili, ma consti esclusivamente sul reddito costituito dalla propria retribuzione (cfr. *ex multis* Trib. Matera 25.07.2019);

che non risultano pertanto motivi ostativi all'apertura della liquidazione del patrimonio della ricorrente;

ritenuto, considerata l'attività professionale svolta dal ricorrente e le spese necessarie per il sostentamento proprio e della propria famiglia, che dalla liquidazione vada escluso il reddito del debitore nella misura di Euro 2.000,00 mensili netti, con obbligo del ricorrente di rendiconto trimestrale al liquidatore in ordine ai compensi ed alle provvigioni percepiti;

P.Q.M.

Il Tribunale,

visto l'art 14 quinquies L. n. 3/12 e succ. mod;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio nei confronti di PORRATI Massimo;

nomina

liquidatore dei beni presenti e ed eventualmente sopravvenienti nei quattro anni successivi alla data del deposito della domanda l'Avv. Roberto Fable, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012;

da atto

che i beni oggetto di liquidazione sono tutti i beni attuali del signor PORRATI Massimo nonché i beni sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, escluse le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei medesimi;

dispone



l'esclusione dalla liquidazione del reddito del debitore nella misura di Euro 2.000,00 mensili netti per far fronte alle esigenze di sostentamento proprio e della propria famiglia;

dispone

che il ricorrente PORRATI Massino renda il conto al liquidatore ogni tre mesi in ordine ai compensi ed alle provvigioni percepiti;

dispone

che il liquidatore provveda a compiere tutte le attività di cui agli artt. 14 sexies e ss.;

dispone

che alla data del presente decreto, fino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art 14 nonies, comma 5, L. n 3/12 diverrà esecutivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che sia data pubblicità della domanda e del presente decreto sul sito del Tribunale, nonché mediante loro annotazione nel Registro delle Imprese ed iscrizione nel Libro Fondiario, a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni urgenti:

- alla ricorrente al domicilio eletto presso l'Avv. Alessandro Smolei;
- all'Avv. Roberto Fable.

Si comunichi.

Bolzano, 13.02.2020

Il Giudice
dott. Massimiliano Segarizzi
(firma digitale)

